Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 30 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 1982.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

(4752)

DECRETO 28 settembre 1982.

Approvazione del modello IVA 1982 da presentare ai fini della definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto.

(4753)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 30 SETTEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69:

Sirp, società per azioni, in Arzignano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1982.

Angelo & Mario F.lli Bettini, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1982.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 serie Montefibre » sorteggiate il 15 settembre 1982.

Swinger international, società per azioni, Bussolengo (Verona): Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1982.

Beni immobili Italia, società per azioni, costruzioni e industria edilizia, in Milano: Estrazione di obbligazioni « BII 7 % - 1973-1988 ».

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 serie Banco di Santo Spirito » sorteggiate il 21 settembre 1982.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 serie SIP » sorteggiate il 21 settembre 1982.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 settembre 1982 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogati gli articoli 8, 12, 13, 28, 31, 33, 34, 41 e 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 1, 8, 10, 13 e 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge Mancini), e successive modificazioni e integrazioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (legge Bucalossi), leggi urbanistiche? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Ragusa, via Ecce Homo n. 153, presso l'avvocato Gaetano Arezzo.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 settembre 1982 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogate le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 (legge Mancini), e successive modificazioni e integrazioni, 28 gennaio 1977, n. 10 (legge Bucalossi), leggi urbanistiche? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Ragusa, via Ecce Homo n. 153, presso l'avvocato Gaetano Arezzo.

(4754)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1982, n. **688**.

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-*a* dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *D*), punto 4), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « cherosene », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *d*), punto 3), ed *f*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *h*), punti 1-*b*), 1-*c*) ed 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 1.000 a L. 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art. 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 4.

Il versamento di acconto di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Art. 5.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento.

Art. 6.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società ed enti finanziari previsti dall'art. 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 7.

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tribuataria, nonché dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle fi-

nanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5.

L'aumento di organico di cui ai commi precedenti è realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 20 nell'anno 1984, tratti dagli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) n. 500 vicebrigadieri — n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 — tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di età.

I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia, che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed all'importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

La sanatoria relativa ad opere realizzate su immobili sottoposti, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ai vincoli di tutela storica, artistica ed ambientale è subordinata al nulla osta rilasciato, su richiesta del proprietario, dalla soprintendenza competente, che ne attesti la compatibilità con le finalità del vincolo.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con l'indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati

previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente sesto comma ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Per le difformità sanabili e non sanate ai sensi dei precedenti commi, comunque accertate dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di sanatoria, il proprietario dell'immobile è tenuto al pagamento, a titolo di sanatoria, di una sanzione pecuniaria pari a tre volte l'importo della somma che sarebbe stata dovuta a titolo di oblazione, maggiorata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 31 dicembre 1982 e la data di irrogazione della sanzione.

Art. 10.

Sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi, ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi.

Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata.

Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta è concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantità assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sarà determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni.

Art. 11.

Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.

I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacità non inferiore a 100.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi nonché in quelli, di capacità non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, appartenenti, in tutti i casi suindicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale, e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assolta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.

Può, inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto può essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.

Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacità produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.

Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti è consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalità per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonché le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti.

Art. 12.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Art. 13.

L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

Art. 14.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni, commesse nella gestione dei predetti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Art. 15.

I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. E' esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonché la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Art. 16.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonché dei reati conseguenti.

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito, od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di

tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Art. 17.

I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;* l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 18.

Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Art. 19.

Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso articolo 11. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Art. 21.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito ad un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui

all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, può chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° maggio 1983.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — DARIDA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 20

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata . .	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente	18	1 o 2 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	60	4 o 5 (*c*) (*d*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 (*e*) anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (*e*) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano	316	12 (*c*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	164	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	528	41 (*f*)	1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente (*e*)	538	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*g*)	—	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Dal 1986 ciclo di 5 anni: 2 promozioni nel primo anno ed 1 promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.
(*c*) Le 4 o 5 promozioni annue al grado di generale di brigata e le 12 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.
(*d*) Dal 1986 ciclo di 3 anni: 5 promozioni nel primo e nel secondo anno e 4 promozioni nel terzo anno.
(*e*) 1 anno, nei primi tre anni di applicazione del presente decreto.
(*f*) Le 41 promozioni al grado di maggiore si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di maggiore verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.
(*g*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 2

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Numero dei posti
Sottufficiali:	
Maresciallo maggiore (*a*)	2.960
Maresciallo capo	3.153
Maresciallo ordinario	3.003
Brigadiere e vicebrigadiere	7.715
Totale	16.831
Truppa:	
Appuntato e finanziere	33.700
Totale	50.531

(*a*) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

TABELLA 3

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICI AL PRIMO GENNAIO				
	1981	1982	1983	1984	1985
Generale di divisione	4	4	4	4	5
Generale di brigata	13	13	14	16	18
Colonnello	46	49	54	58	60
Tenente colonnello	243	258	280	299	316
Maggiore	120	120	134	149	164
Capitano	430	445	473	501	528
Tenente e sottotenente	415	436	470	504	538

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione: 1 promozione per aumento organico al 1° gennaio 1985, in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159;

b) a generale di brigata: 1 promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 2 promozioni al 1° gennaio 1984 e 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1984 e il 1985, determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 2 unità per ognuno dei 2 anni sopra indicati;

c) a colonello: 5 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1983, 4 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, e 2 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794. Per effettuare le 5 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 5 tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1983 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 10 unità per il 1983, di 8 unità per il 1984 e di 4 unità per l'anno 1985.

d) a maggiore: 30 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 20 promozioni ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n: 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Per effettuare le trenta promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi trenta capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento.

In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, è integrato di 22 unità per l'anno 1983 e di 15 unità per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

TABELLA 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ALIQUOTE ANNUALI DI AUMENTO DI ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AL PRIMO GENNAIO					TOTALE
	1981	1982	1983	1984	1985	
Maresciallo maggiore	133	133	233	233	233	965
Maresciallo capo	139	139	239	240	240	997
Maresciallo ordinario	140	140	190	190	191	851
Brigadiere e vicebrigadiere	—	—	645	646	696	1.987
Appuntato e finanziere	400	400	500	500	500	2.300
Totale	812	812	1.807	1.809	1.860	7.100

TABELLA 5

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	Numero massimo
Generale di corpo d'armata	—
Generale di divisione	7
Generale di brigata	25
Colonnello	93
Totale	125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1982, n. **689**.

Soppressione del consolato di prima categoria in Porto Said (Egitto) e istituzione di un consolato di seconda categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di prima categoria in Porto Said (Egitto) è soppresso con decorrenza 1° marzo 1982.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1982 è istituito in Porto Said (Egitto) un consolato di seconda categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i governatorati di Porto Said, Ismailia, Mar Rosso, Suez, Sinai.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1982

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1982
Registro n. 13 *Esteri, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1982, n. **690**.

Soppressione del consolato di seconda categoria in Halifax (Canada) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 493 del 22 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 22 luglio 1976, con il quale veniva istituito in Halifax (Canada) un consolato di seconda categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Halifax (Canada) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Halifax (Canada) un vice consolato di seconda categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Nuova Scozia, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Montreal.

Art. 3.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1982

PERTINI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1982
Registro n. 13 *Esteri, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **691.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/439 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'eliminazione degli oli usati;

Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.

Art. 2.

La detenzione e la raccolta per la riutilizzazione nonché l'eliminazione degli oli usati sono disciplinate dal presente decreto.

Alle attività di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

Resta, comunque, vietata ogni immissione, non disciplinata dalle norme di cui al precedente comma, di oli usati ovvero di residui risultanti dalla trasformazione degli oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni, nonché sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 3.

A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto, di cui al terzo comma dell'art. 4, chiunque ottiene oli usati, compresi quelli che derivano da lubrificanti utilizzati in usi ammessi ad agevolazioni ed esenzioni fiscali, è obbligato al loro stivaggio in modo idoneo ad evitarne la contaminazione con sostanze estranee, ed al loro conferimento al consorzio di cui al successivo art. 4, secondo le modalità dal consorzio stesso indicate.

Gli oli usati contenenti acqua e altre impurità in misura complessivamente superiore ad un limite massimo da fissarsi nello statuto del consorzio devono essere sottoposti, a cura del detentore, prima del conferimento, ad un trattamento idoneo a riportare il contenuto di acqua e impurità al di sotto di tale limite. Ove il detentore non vi provveda, è tenuto ad immagazzinarli separatamente, denunciandone le quantità, al momento della consegna, al consorzio il quale addebita al cedente i costi di trattamento.

In deroga al primo comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, per singole partite, le imprese ad utilizzare nei propri impianti, per la combustione, gli oli usati da esse stesse ottenuti da cicli di produzione e di impiego, salvo comunque il rispetto della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive disposizioni, in materia di inquinamento atmosferico.

Le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati di loro proprietà.

Art. 4.

E' costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale è conferita la personalità giuridica.

Al consorzio partecipano in posizione paritetica tra loro due categorie di soggetti, di cui una comprende tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti. Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantità di oli usati lavorate; nell'ambito della seconda, alle quantità di lubrificanti immesse al consumo.

Il consorzio non ha fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

Il consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.

Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma precedente, secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi dell'art. 7.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che hanno immesso in consumo nel territorio nazionale oli lubrificanti dal 1° gennaio 1981 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute a darne comunicazione al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, indicando i quantitativi immessi.

Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro i successivi trenta giorni, sono convocate le imprese di cui al secondo comma dell'art. 4 per la predisposizione dello statuto del consorzio.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui al secondo comma dell'art. 4 che rappresentano, per ciascuna delle due categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate in proporzione alle quantità di oli usati lavorati o di lubrificanti immessi al consumo nel corso dell'anno 1981, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario, il quale vi provvede entro trenta giorni.

Lo statuto deve inoltre indicare la data della prima riunione dell'assemblea.

Art. 6.

Il consorzio, per tutto il territorio nazionale, ha l'obbligo di:

1) assicurare la raccolta degli oli usati;

2) cedere gli oli usati raccolti alle imprese che effettuano la rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti;

3) cedere per altri tipi di riutilizzazione, con preferenza per quelli che consentono maggior recupero energetico, partite di olio usato, qualora la rigenerazione non sia tecnicamente possibile, ovvero economicamente conveniente;

4) assicurare l'eliminazione dell'olio usato non rigenerabile nè riutilizzabile nel rispetto delle norme contro l'inquinamento.

Art. 7.

Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi, di cui al sesto comma dell'art. 4, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli oli ceduti o ricevuti.

I dati di cui al precedente comma devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai comma precedenti.

Art. 9.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.

Il consorzio dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

E' inoltre in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio.

Art. 10.

Per la violazione del divieto di cui al terzo comma dell'art. 2 è stabilita la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda fino a cinque milioni di lire.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 3, al sesto comma dell'art. 4, all'art. 6 ed al primo comma dell'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Art. 11.

E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

Si osservano le norme stabilite dalle regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — ALTISSIMO — DARIDA — FORMICA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 16

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla ditta Minerva S.p.a. ad esercitare un magazzino generale in Torrile S. Polo

Con decreto interministeriale 6 settembre 1982, visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, la ditta Minerva S.p.a., con sede legale in Roma, via A. Catalani n. 39, è stata autorizzata ad esercitare a Torrile S. Polo (Parma) in via Romagnoli n. 9, un magazzino generale da adibire al deposito di autovetture, autocarri, trattori ed automezzi in genere nazionali, nazionalizzati ed esteri.

(4728)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 20 luglio 1982, recante modificazioni allo statuto della Cassa di Risparmio di Lucca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 54, comma primo, dove è scritto: «... Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in *una* soluzione... », leggasi: « ...Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in *unica* soluzione... »;

all'art. 57, lettera *d*), dove è scritto: « ...complessivamente 3,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio *o* dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza; », leggasi: « ... complessivamente 3,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio *e* dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza; ».

(4684)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Nuova Dulciora S.r.l. di Dusino San Michele.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Nuova Dulciora S.r.l. di Dusino San Michele (Asti);

Considerato che le difficoltà aziendali sono collegate all'obsolescenza degli impianti, per cui la ripresa produttiva è strettamente collegata all'attuazione di un piano di ammodernamento tecnologico;

Tenuto conto che, al momento, la società Nuova Dulciora non ha intrapreso alcuna operazione diretta alla ristrutturazione aziendale per la mancanza di adeguati mezzi finanziari e che pertanto non sussistono prospettive in tempi brevi per il superamento delle difficoltà;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Nuova Dulciora S.r.l. di Dusino San Michele (Asti) non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4662)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Tulli & Zuccari S.n.c., in Borgo Trevi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale della società Tulli & Zuccari S.n.c. che ha sospeso nove dipendenti, su un organico di quarantasette unità, a causa di una diminuzione delle commesse di lavoro:

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società Tulli & Zuccari S.n.c. non sono di particolare rilevanza;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Delibera:

La società Tulli & Zuccari S.n.c., con sede in Borgo Trevi (Perugia), non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4667)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1982, il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 31 ottobre 1982, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettive competenze — le seguenti somme, alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate, per il 1982, dall'art. 9 della richiamata legge n. 526/82:

Ministero del tesoro:		
ragionerie provinciali		575.000.000
direzioni provinciali		2.000.000.000
istituti di previdenza		229.500.000
direzione generale personale		8.250.000
Ministero del lavoro:		
servizi impiego		6.879.625.000
ispezioni lavoro		2.100.875.000
Ministero dei trasporti:		
motorizzazione civile e controllo autoveicoli		1.130.000.000
aviazione civile		76.250.000
Ministero della marina mercantile		360.250.000
Ministero dell'interno:		
servizi amministrativi contabili		2.000.000.000
servizi antincendi		66.750.000
Ministero di grazia e giustizia:		
controversie lavoro		670.250.000
istituti prevenzione:	630.000.000	
	1.130.000.000	1.760.000.000
Ministero per i beni culturali:		
arti, archivi, biblioteche		7.346.625.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione		31.750.000
Ministero finanze:		
dogane		2.166.750.000
catasto		4.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
istituti tecnici		—
provveditorato studi:	305.125.000	
	561.000.000	866.125.000
Ministero dei lavori pubblici:		
A.N.A.S.		366.625.000
amministrazioni periferiche		313.375.000
Totale		32.948.000.000

(4657)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Deliberazione 13 luglio 1982. Ripartizione alle regioni e province autonome degli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Visto il regolamento (CEE) n. 1360/1978 che istituisce un regime d'incentivazione volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674 di integrazione del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 9 che prevede che le regioni concedano contributi diretti a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni e che autorizza una disponibilità di lire 10 miliardi per ogni anno finanziario a partire dal 1978;

Visto in particolare l'art. 10 che prevede che le regioni concedano contributi per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione per il settore per il quale sono riconosciute e che autorizza una disponibilità di lire 1 miliardo per ogni anno finanziario a partire dal 1979;

Vista la proposta avanzata con nota n. 11879 del 22 maggio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di ripartire i fondi tra le regioni sulla base di coefficienti tecnici ricavati dai valori regionali delle produzioni lorde vendibili dei settori agricoli elencati in allegato al regolamento della commissione (CEE) n. 2083/80;

Acquisita in data 25 maggio 1982 l'intesa della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970 n. 281, che ha anche espressa l'esigenza che le erogazioni avranno luogo a favore delle regioni che abbiano già provveduto o che provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa in discorso;

Delibera:

Gli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978 relativi agli anni 1978-82 (per l'art. 9) e 1979-82 (per l'art. 10), sono ripartiti tra le regioni e province autonome come segue:

Art. 9.

Regioni e province autonome	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Trento	712,5
Provincia autonoma di Bolzano	805
Piemonte	2.427
Val d'Aosta	50
Lombardia	4.389
Veneto	3.290
Friuli-Venezia Giulia	642
Liguria	460
Emilia-Romagna	3.800
Umbria	649
Toscana	1.624
Marche	1.222
Lazio	3.589,5
Abruzzi	2.532
Molise	756
Campania	4.518
Puglia	6.081
Basilicata	1.251
Calabria	2.982
Sicilia	5.643
Sardegna	2.577
Totale	50.000

Art. 10.

Regioni e province autonome	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Trento	57
Provincia autonoma di Bolzano	64
Piemonte	194
Valle d'Aosta	5
Lombardia	351
Veneto	263
Friuli-Venezia Giulia	51
Liguria	37
Emilia-Romagna	304
Umbria	52
Toscana	130
Marche	98
Lazio	287
Abruzzi	203
Molise	61
Campania	361
Puglia	486
Basilicata	100
Calabria	239
Sicilia	451
Sardegna	206
Totale	4.000

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
Vice presidente del CIPAA
LA MALFA

(4658)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro posti di ricercatore universitario per i gruppi di discipline numeri 20, 22 e 46 presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo, sono vacanti quattro posti di ricercatore universitario (gruppi di discipline n. 20, due posti, n. 22 e n. 46) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ricercatore universitario anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4743)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cavallasca, Lenna, Bene Lario, Lardirago, Semiana, Cappella de' Picenardi, Groppello Cairoli, Cremosano, Zavattarello, S. Giorgio Lomellina, Chiuduno, Valsolda, Mozzate e Tavernola Bergamasca.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 11 maggio 1982, n. 17062: comune di Cavallasca (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 luglio 1977, n. 84 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° marzo 1982, n. 15);

deliberazione 22 giugno 1982, n. 18229: comune di Lenna (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 maggio 1979, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 novembre 1979, n. 74);

deliberazione 13 luglio 1982, n. 18938: comune di Bene Lario (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 aprile 1981, n. 14 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 luglio 1981, n. 24);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19505: comune di Lardirago (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 21 aprile 1980 n. 29 e 18 febbraio 1981, n. 2 e alle quali sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 giugno 1981, n. 22);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19506: comune di Semiana (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 gennaio 1980, n. 143 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 gennaio 1981, n. 42);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19507: comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 ottobre 1981, n. 38);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19508: comune di Groppello Cairoli (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 settembre 1980, n. 50 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 luglio 1981, n. 70);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19509: comune di Cremosano (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 marzo 1978, n. 34 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 aprile 1980, n. 26);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19510: comune di Zavattarello (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 novembre 1978 e 19 maggio 1979, n. 149 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 settembre 1979, n. 184);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19512: comune di S. Giorgio Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 24 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 ottobre 1980, n. 56);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19513: comune di Chiuduno (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 settembre 1979, n. 54 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 13 giugno 1980, n. 66; 16 giugno 1980, n. 67; 19 giugno 1980, n. 68; 23 giugno 1980, n. 69; 27 giugno 1980, n. 70; 3 luglio 1980, n. 71);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19514: comune di Valsolda (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 aprile 1981, n. 24 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 luglio 1981, n. 51);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19515: comune di Mozzate (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1980, n. 116 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 dicembre 1980, n. 186);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19516: comune di Tavernola Bergamasca (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 giugno 1979, n. 320 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 marzo 1980, n. 360).

(4676)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gerenzago, Virgilio, Marchirolo, Fornovo S. Giovanni, Cenate Sotto, Albano S. Alessandro, Sabbioneta, Varese, Castello Cabiaglio, Trezzo sull'Adda, Ponte Nossa, Binasco, Magenta, Toscolano Maderno e Bollate.

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 giugno 1982, n. 1049, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Gerenzago (Pavia). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 22 giugno 1982, n. 18235: comune di Virgilio (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 novembre 1981, n. 222);

deliberazione 29 giugno 1982, n. 18421: comune di Marchirolo (Varese) (varianti adottate con deliberazione consiliare 3 novembre 1981, n. 89 e 26 gennaio 1982, n. 7);

deliberazione 29 giugno 1982, n. 18424: comune di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) (varianti adottate con deliberazione 17 aprile 1980, n. 24 e 28 novembre 1980, n. 89);

deliberazione 6 luglio 1982, n. 18611: comune di Cenate Sotto (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1981, n. 7);

deliberazione 6 luglio 1982, n. 18640: comune di Albano S. Alessandro (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 febbraio 1981, n. 10);

deliberazione 6 luglio 1982, n. 18642: comune di Sabbioneta (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 febbraio 1981, n. 20);

deliberazione 13 luglio 1982, n. 18941: comune di Varese (variante adottata con deliberazione consiliare 8 maggio 1982, n. 208);

deliberazione 13 luglio 1982, n. 18942: comune di Castello Cabiaglio (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1981, n. 26);

deliberazione 13 luglio 1982, n. 18943: comune di Trezzo sull'Adda (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 novembre 1978, n. 197);

deliberazione 21 luglio 1982, n. 19156: comune di Ponte Nossa (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 novembre 1980, n 112/9);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19530: comune di Binasco (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 27 gennaio 1981, n. 24);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19531: comune di Magenta (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 luglio 1981, n. 331);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19533: comune di Toscolano Maderno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 45);

deliberazione 29 luglio 1982, n. 19534: comune di Bollate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 gennaio 1981, n. 6).

(4677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico compartimentale a due posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze dell'istituto sperimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, compartimento di Roma.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 141 del 20 luglio 1982;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n P.2.1.1/52862 del 25 giugno 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 25 del 20 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale per soli esami a due posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - compartimento di Roma, per le esigenze dell'istituto sperimentale.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di perito industriale tessile, rilasciato da scuola pubblica italiana, governativa o pareggiata.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, **all'Ufficio** personale compartimentale F.S. - Via Marsala, 53 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle F.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale F.S. di Roma mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le F.S. e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello di Roma, non sarà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle F.S.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a-b-c-e*) dello Stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale F.S., al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale).

Prove scritte:

una prova scritta su tema di chimica generale e chimica tessile sugli argomenti previsti per la prova orale sub *a*);

una prova scritta su tema di tecnologia tessile e fabbricazione dei tessuti sugli argomenti previsti per la prova orale sub *b*).

Prova orale - sulle seguenti materie:

a) Chimica generale e chimica tessile:

Nozioni elementari fondamentali di chimica generale, organica ed inorganica.

Fibre tessili naturali: classifica, caratteristiche morfologiche e composizione chimica, aspetto microscopico, comportamento agli agenti chimici e fisici; provenienza e lavorazione delle principali fibre: lana, seta, cotone, canapa, juta, lino.

Fibre tessili artificiali e sintetiche: classifica, composizione chimica e caratteristiche fisiche, aspetto microscopico, comportamento agli agenti fisici e chimici. Processi di produzione ed impieghi delle principali fibre: acetato, viscosa, acrilica, poliammidica, poliestere.

b) Tecnologia tessile e fabbricazione dei tessuti:

Trasformazione delle fibre in filati; criteri e concetti fondamentali di filatura.

Filatura di tipo cotoniero. Diagrammi di lavorazione, macchine relative. Filatura di tipo laniero; diagrammi di lavorazione della lana pettinata e della lana cardata, macchine relative. Diagramma di lavorazione delle fibre rigenerate.

Filatura di tipo canapiero; diagramma di lavorazione per il lungo tiglio e la stoppa, macchine relative.

Trattura e torcitura della seta, filatura dei cascami di seta.

Fabbricazione dei tessili artificiali e sintetici nei vari sistemi di filatura.

Sistemi di titolazione dei filati.

Definizione di tessuto, armatura, rapporti di armatura.

Classificazione delle armature e dei tessuti.

Tessuti fondamentali e tessuti derivati.

Tessuti ottenuti per combinazione di armature. Tessuti composti, tessuti multipli, tessuti con elementi di imbottitura, tessuti elastici, tessuti a coste, tessuti broccati.

Velluti. Tessuti di spugna. Stoffe operate. Tessuti «non tessuti».

Preparazione dei filati per la tessitura. Nozioni fondamentali di fabbricazione dei tessuti e macchinari impiegati. Funzionamento generale del telaio a mano e meccanico.

Nozioni sui telai speciali per spugne, garze, nastri, velluti, ecc.

Finitura dei tessuti: operazioni principali, macchinari, modificazioni di struttura e di aspetto, in rapporto ai tipi di tessuto considerati. Cenni sulla mercerizzazione, sulle operazioni pretintoriali e sul candeggio.

Le sostanze coloranti usate per le fibre tessili, per i filati e per i tessuti. Classificazione e metodi chimici per il loro riconoscimento. Concetto di solidità delle tinte e sua determinazione.

c) Prove di laboratorio su filati e tessuti:

Prove necessarie per la determinazione delle principali caratteristiche dei manufatti in relazione al loro impiego.

Metodi di riconoscimento e dosaggio delle fibre nei tessuti misti.

Apparecchiature per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei filati e dei tessuti.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora d'inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) Insigniti di medaglia al valor militare;

2) Mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) Orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) Feriti in combattimento;

5) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro,

8) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

9) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) Coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) Coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) Mutilati ed invalidi civili;

13) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato di Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S., il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica; che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tal caso i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'azienda delle F.S. saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico — 4ª categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Roma adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvissorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito; ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenute a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola; il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal 1° comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 28 luglio 1982

p. *Il Ministro*: CALDORO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma, via Marsala, 53 - 00185 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .
(Le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).
Data e luogo di nascita . . . .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p.) . . . .
Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a due posti di capo tecnico in prova per le esigenze dell'istituto sperimentale, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1982, n. 2005, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.
Ai fini dell'ammissione del concorso, dichiara:
di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del *limite di età stabilito* all'art. 4 del bando);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);
di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);
di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);
di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti F.S.), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);
di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato . . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4589)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario nel ruolo della ex carriera direttiva della biblioteca.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della ex carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1982, registro n. 3 Sanità, foglio n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

1ª prova scritta: 19 gennaio 1983;
2ª prova scritta: 20 gennaio 1983.

(4678)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 61, IN SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Savigliano (Cuneo).

(609/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, IN BASSANO DEL GRAPPA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di *vice direttore sanitario* presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa (Vicenza).

(610/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 267 del 28 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23 - Presidio ospedaliero «Martini», in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di applicato (comprensivi dei posti del D.E.A.) e di operatore del centro elettronico (applicato).

Casa di riposo «Giovanni XXIII» della città di Chieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cuoco/a.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 57.
Tutela della salute dei tossicodipendenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.
Finalità

La Regione in collaborazione con le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali e con gli enti locali promuove, nel quadro della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari:

a) la conoscenza, ai fini epidemiologici, della realtà socio-economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo con particolare riferimento alla ricostruzione delle modificazioni e delle esigenze degli utenti;

b) l'elaborazione di progetti obiettivo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo in coordinamento con le altre iniziative regionali per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;

c) lo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di tossicodipendenze e alcoolismo;

d) lo sviluppo e l'attuazione di iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori in questo settore di attività.

Le sopraindicate attività sono estese anche ai fenomeni del tabagismo e dell'abuso di psicofarmaci.

Art. 2.
Analisi epidemiologica e sistema informativo

L'assessore regionale all'igiene e alla sanità, sentito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, coordina le attività previste dall'art. 1 della presente legge ed a tal fine impartisce direttive per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici. Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l'anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l'esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.

Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione che erogano prestazioni socio-sanitarie ad alcoolisti e a tossicodipendenti sono tenuti a trasmettere all'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti dalla direzione regionale dell'igiene e della sanità. Sarà cura dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali inoltrare i dati alla Regione secondo le modalità dalla medesima stabilite.

L'assessore all'igiene e alla sanità redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti, avvalendosi a tal fine del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, cura l'ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce annualmente al consiglio regionale anche sulla base di una relazione esplicativa degli aspetti qualitativi dei fenomeni rilevati.

Le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.

Art. 3.
Accesso dei tossicodipendenti e degli alcoolisti alle strutture del servizio sanitario

I tossicodipendenti e gli alcoolisti hanno diritto di accedere alle cure, alle prestazioni consultoriali, di orientamento, di reinserimento e post-cura e alle misure di ausilio legale e sociale, presso i presidi e servizi delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali e presso tutti gli altri servizi sanitari pubblici ubicati nella Regione ovvero presso quelli privati all'uopo convenzionati.

Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell'ambito di quelli pubblici o privati convenzionati nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.

Le cure sono prestate dai medici convenzionati e dai normali servizi ambulatoriali territoriali e ospedalieri delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 4.
Formazione e aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalità previste dalla presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del servizio Sanitario nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato.

Tali attività devono essere atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 6, su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità di concerto con l'assessore all'istruzione e alla formazione professionale.

All'esecuzione dei programmi di cui al precedente comma provvedono le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali anche in forma associata attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intese altresì a confrontare anche con comandi professionali presso comunità terapeutiche od altre forme di associazionismo con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge sul territorio nazionale, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonché ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il personale.

Capo II

STRUTTURE E COMPITI

Art. 5.
Strutture per il perseguimento delle finalità

Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite a cura:

a) della direzione regionale dell'igiene e della sanità, mediante il servizio preposto alla trattazione degli interventi speciali socio-sanitari, in collaborazione con le direzioni regionali del lavoro e dell'assistenza sociale, dell'istruzione e formazione professionale nonché di altri organismi ed uffici pubblici secondo gli indirizzi della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

b) del comitato regionale di cui all'art. 6 della presente legge;

c) delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Per le medesime finalità sono chiamati a concorrere in attività di collaborazione gli organi e gli uffici scolastici, gli istituti universitari più interessati, i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, i comitati di quartiere, le associazioni e gli organismi rappresentativi di forze sociali operanti nel territorio, le associazioni di astinenti, le associazioni e le istituzioni di volontariato.

Per le medesime finalità sono altresì chiamati a concorrere gli enti locali territoriali.

Art. 6.

Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo

E' istituito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, quale organo tecnico consultivo della Regione nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e della presente legge.

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo è composto da:

1) l'assessore regionale all'igiene e alla sanità che lo presiede;

2) l'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione o un suo delegato;

3) da 10 membri di cui 5 nominati dal consiglio regionale con voto limitato a 3 e 5 dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità, scelti fra medici, operatori sanitari medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, educatori, sociologi, assistenti sociali, nonché fra altri esperti aventi specifica competenza e/o esperienza nelle cause che determinano l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, comprendendo tra questi anche gli astinenti portatori di particolari esperienze;

4) dai presidenti delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali o da loro delegati con preferenza alle persone che presiedono la consulta di cui all'art. 12 della presente legge.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 7.

Funzioni del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze

Il comitato ha compiti di coordinamento delle attività degli organi e degli enti preposti alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti e alcoolisti, e di raccolta e valutazione dei dati statistici ed informativi.

Il comitato esprime il proprio parere:

a) per la formulazione e l'aggiornamento dei progetti obiettivo di cui all'art. 1;

b) per la formulazione degli schemi di convenzione tipo da adottarsi dalle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali nei rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività previste dalla presente legge;

c) per il riparto dei fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 14;

d) per i piani di formazione ed aggiornamento del personale di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge.

Il comitato deve essere sentito sulla designazione degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione; in tali materie il comitato può anche formulare di sua iniziativa pareri e proposte alla giunta regionale.

Il comitato può disporre indagini conoscitive e acquisire informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili, con le Forze armate e con il mondo economico; può compiere ispezioni e disporre la raccolta di elementi conoscitivi avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali e dell'amministrazione regionale; può chiedere informazioni a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Ai fini di cui alla presente legge ed in occasione dell'esame di determinati argomenti il comitato può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti, funzionari, operatori ed esperti di enti pubblici ed uffici statali della sanità, della scuola, della giustizia, delle forze dell'ordine, delle Forze armate, delle direzioni regionali dell'istruzione e dell'agricoltura, nonché di altre direzioni eventualmente interessate.

Il comitato adempie inoltre a quanto previsto dall'art. 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 8.

Funzionamento del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo

I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo comitato. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività del comitato.

Nei casi di dimissioni o di permanente impedimento di un componente del comitato di nomina del consiglio regionale ovvero della giunta regionale, detti organi provvedono rispettivamente alla sostituzione entro venti giorni dalla comunicazione fattane dal presidente del comitato.

I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla nomina.

Il comitato è convocato dal suo presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno della riunione e inviato a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato mediante avviso telegrafico con preavviso di 48 ore.

Il comitato deve essere riunito se ne fanno motivata richiesta almeno sei componenti; in tal caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella sua prima riunione il comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il comitato può articolarsi in commissioni di studio, alle quali possono partecipare anche esperti non facenti parte del comitato stesso, con particolare riguardo all'apporto del mondo della scuola.

Funge da segretario del comitato un funzionario con la qualifica non inferiore a segretario della direzione regionale dell'igiene e sanità.

I singoli componenti del comitato possono essere incaricati con decreto dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità a partecipare a gruppi di lavoro e di studio in materia di tossicodipendenze anche fuori del territorio regionale, fruendo del trattamento di missione, se dovuto.

Art. 9.

Compiti dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali

I compiti delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 comprendono:

attività di propaganda, prevenzione ed educazione contro la droga e l'alcoolismo ed ogni altra forma di tossicodipendenza;

trattamento delle forme acute e croniche;

attività consultoriale e di orientamento, misure di ausilio legale ed interventi di assistenza sociale anche in collegamento con i servizi sociali degli enti locali;

attività di reinserimento e post-cura anche attraverso la formazione e la costituzione di comunità terapeutiche;

esecuzione di programmi di formazione e qualificazione professionale;

raccolta di elementi informativi ed epidemiologici anche per le esigenze di cui all'art. 2.

Art. 10.

Particolari attività dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali

Nello svolgimento dei propri compiti l'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali deve in particolare garantire l'assistenza, previe le necessarie intese con gli organi statali competenti anche attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dell'art. 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai detenuti tossicodipendenti ristretti nelle carceri dei rispettivi territori.

Nell'adozione e promozione delle iniziative, anche sperimentali, per il reinserimento del tossicodipendente e degli alcoolisti, deve tendere a privilegiare le attività associative, culturali, lavorative, ricreative e di espressione artistica, favorendo il coinvolgimento in queste attività di ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti.

Al fine dell'inserimento dei tossicodipendenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano e agricolo, l'unità sanitaria locale può prevedere per tempo determinato, l'assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, secondo apposito disciplinare approvato dal comitato di gestione, sentito il parere vincolante del comitato di cui all'art. 6.

Il comitato di gestione dell'unità dei servizi sanitari e socio-assistenziali può altresì stipulare convenzioni sulla base dello schema tipo di cui alla lettera *b*) del secondo comma del precedente art. 7, con comunità terapeutiche ed altre simili istituzioni anche di carattere privato, senza scopo di lucro, per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero, assumendone l'onere.

Il comitato di gestione può concedere sovvenzioni od/ed altre forme di sostegno, anche mediante proprio personale a cooperative in cui svolgono prevalentemente attività lavorativa ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti, che si propongono le finalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.
Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali

Nell'ambito dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali l'esercizio delle attività di cui all'art. 9, si esplica:

a) a livello di coordinamento:

a cura dell'ufficio di direzione, in particolare tramite il settore, in forma autonoma o associata a norma del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, preposto all'assistenza e tutela nell'età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;

b) a livello operativo:

mediante forme di integrazione funzionale tra servizi sanitari e di assistenza sociale, specialistici e multizonali e le altre strutture pubbliche e quelle private convenzionate, riservando ai medici convenzionati e ai servizi ambulatoriali operanti nel territorio il compito dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Ai reparti ospedalieri spetta il compito della cura, mediante ricovero, nei casi di gravi danni organici, per approfondimenti diagnostici e per iniziali trattamenti disintossicanti nei casi di gravi intossicazioni croniche, e alle altre strutture pubbliche e private convenzionate, le attività di prevenzione, recupero e riabilitazione.

Il collegamento tra dette forme di integrazione funzionale è attribuito alla responsabilità di un gruppo operativo composto da uno o più operatori per ciascun campo d'intervento di carattere sanitario, psicologico e sociale, secondo le entità fissate dal piano sanitario regionale o dai piani attuativi.

Il gruppo operativo è diretto da uno dei suoi componenti nominato dal comitato di gestione, e dipende dal settore prescelto come alla precedente lettera *a*).

Per le esigenze di collegamento e di funzionamento del gruppo operativo e degli utenti è istituita una segreteria presso il distretto socio-sanitario ubicato nella sede dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 12.
Consulta locale per le tossicodipendenze e l'alcoolismo

E' istituita presso ogni unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali una consulta per le tossicodipendenze e l'alcoolismo con il compito di fornire pareri agli organi di amministrazione dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

La consulta è costituita con provvedimento del presidente del comitato di gestione ed è composta da non più di dieci persone scelte dall'assemblea generale dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali con voto limitato a sette nominativi tra medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, sociologi, educatori nonché fra le altre persone aventi specifica competenza e/o esperienza nella materia, particolarmente esperte circa le cause che determinano l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, le modalità di reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, gli interventi per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo. Della consulta fa anche parte di diritto il responsabile del gruppo operativo di cui al secondo comma dell'art. 11.

La consulta dovrà provvedere forme di consultazione permanente con gli enti locali, con il distretto scolastico avente sede legale nel territorio dell'U.S.L., con le autorità locali militari e di polizia nonché con le forze sociali e gruppi di animazione giovanile e di promozione sociale.

La consulta dura in carica per il tempo del mandato dell'assemblea dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali ed è presieduta da un componente del comitato di gestione o dell'assemblea dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 13.
Attività di volontariato

Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle unità locali per i servizi sociali e sanitari e degli enti ausiliari, secondo le norme della legge regionale 6 novembre 1981, n. 74.

In particolare, sarà privilegiata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.

Il settore preposto alla gestione dei servizi può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare i servizi destinati all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Parimenti può essere ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.

L'attività prevista dai due commi precedenti non può essere retribuita.

Capo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 14.
Finanziamenti

Le attività di cui alla presente legge sono finanziate mediante:

a) la quota del fondo sanitario nazionale per gli interventi di carattere sanitario;

b) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;

d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Il finanziamento delle attività previste dall'art. 4 deve far carico agli stanziamenti di cui alla lettera *c*), fatta eccezione per le iniziative riservate al personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, i cui oneri dovranno gravare sugli stanziamenti sub *a*).

Il riparto alle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali dei fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) è effettuato dalla giunta regionale, previo parere del comitato regionale di cui all'art. 7 e su proposta dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità.

I finanziamenti previsti dai punti *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo dovranno essere impiegati prevalentemente in attività ed iniziative di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Art. 15.
Copertura spese pregresse

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì ad erogare sovvenzioni straordinarie alle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali subentrate ai consorzi sanitari od enti ospedalieri che in precedenza abbiano gestito centri medici e di assistenza sociale:

per le spese sostenute dai consorzi sanitari od enti ospedalieri in relazione alla gestione e funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale, dalla data di funzionamento dei centri fino alla data di trasferimento dei medesimi alle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

per le spese sostenute dalle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, per le medesime finalità, dalla data di assunzione della gestione dei centri fino al 31 dicembre 1981.

Dette sovvenzioni straordinarie saranno concesse, nella misura massima di lire 216 milioni, previa presentazione d'istanza documentata che le UU.SS.LL. dovranno inviare alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

A tale fine verranno utilizzati i fondi disponibili derivanti dalle quote attribuite alla Regione, ai sensi dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino all'esercizio 1981.

Art. 16.

Abrogazione di norme

E' abrogata la legge regionale 9 maggio 1977, n. 24.

Art. 17.

Gli oneri previsti dalla lettera *b)* del precedente art. 14 fanno carico al cap. 2535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 18.

Per gli oneri previsti dalla lettera *c)* del precedente articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV - il cap. 2534 con la denominazione: « Interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 6 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 19.

Le spese di funzionamento del comitato regionale istituito con il precedente art. 6 fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 20.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 15 fanno carico alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 sul cap. 7616 e trasferita ai sensi degli articoli 6, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 4/Rag. del 1° febbraio 1982 sul cap. 2535 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 58.

Norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere demandate alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per tutte le opere, cui provvede la segreteria generale straordinaria, su richiesta degli enti interessati, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente le riparazioni e la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, sono a carico dell'amministrazione regionale le maggiori spese derivanti dall'aggiornamento dei prezzi delle opere di progetto.

Il segretario generale straordinario, a tal fine, è autorizzato ad aggiornare i prezzi di progetto ed il relativo quadro economico prima della stipulazione del contratto d'appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto medesimo agli organi deliberativi, consultivi e di controllo.

L'aggiornamento dei progetti delle opere di cui al primo comma viene effettuato, di norma, con l'osservanza dei preziari regionali approvati con appositi decreti del presidente della giunta regionale.

Nell'ipotesi in cui non siano applicabili i predetti decreti, l'aggiornamento viene effettuato sulla base della variazione dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, per gli interventi ivi previsti, la revisione dei prezzi contrattuali per gli altri interventi contemplati dal presente articolo decorre dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 2.

In via di interpretazione autentica fra le attribuzioni spettanti al segretario generale straordinario in forza dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, devesi ricomprendere anche la stipulazione dei contratti d'appalto relativi alle opere di cui agli articoli 10 e 28 della medesima legge regionale.

Il segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti di cui al comma precedente anche in deroga o parziale modifica di quanto stabilito dalle deliberazioni della giunta regionale — nel rispetto peraltro del limite complessivo di spesa previsto e salvo ratifica da parte della giunta stessa — nelle seguenti ipotesi:

1) quando gli enti interessati abbiano richiesto o richiedano l'esecuzione di interventi di edilizia abitativa aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazioni suddette, compresi in un programma deliberato dal consiglio comunale ancorché tali interventi non siano stati ancora ammessi al finanziamento regionale;

2) quando gli enti interessati abbiano richiesto o richiedano l'esecuzione di interventi di opere pubbliche aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazioni suddette, purché già ammessi al finanziamento regionale;

3) quando si tratti di variazioni di prezzi preventivati in modo incongruo per mancata od insufficiente valutazione di particolari difficoltà di cantiere o per altri difetti di analisi dei costi;

4) quando si tratti di modificazioni o correzioni che non comportino variazioni di spesa.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla

data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell'area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione ».

Art. 5.

I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal segretario generale straordinario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni della stessa, sono soggetti a convalida da parte della giunta regionale.

I provvedimenti, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall'origine.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. **59**.

Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine d'emissione di tessere e biglietti per l'accesso agli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale — al fine di rendere più razionale l'utilizzazione degli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche — è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a enti pubblici e privati operatori, per concorrere all'acquisto ed all'installazione di macchine di emissione e di controllo numerico di tessere e di biglietti per l'accesso agli impianti stessi.

Art. 2.

I contributi indicati al precedente art. 1 vanno concessi ai proprietari o ai titolari della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, purché tra loro convenzionati per l'organizzazione unitaria dell'emissione e del controllo numerico di tessere e di biglietti per l'accesso agli impianti stessi.

Gli interventi finanziari di cui al comma precedente devono essere effettuati in via prioritaria a favore di proprietari o titolari della concessione per l'esercizio degli impianti a fune operanti nei poli turistici invernali individuati dal piano regionale di sviluppo.

I contributi indicati al precedente art. 1 non possono eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla direzione regionale del turismo, corredate dalla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa delle attrezzature da acquistare e degli impianti a fune a servizio dei quali le attrezzature stesse vanno installate;

b) il preventivo di spesa.

Art. 3.

Non sono ammissibili a contributo le iniziative intraprese in data antecedente a quella in cui la giunta regionale abbia autorizzato l'intervento finanziario regionale.

L'erogazione del contributo avverrà previo accertamento della regolare realizzazione dell'iniziativa.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8638 con la denominazione: « Contributi per l'installazione di macchine di emissione e di controllo tessere e biglietti per l'accesso agli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 39 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. **60**.

Interventi finanziari a sostegno del settore del turismo (Contributi rateati in conto capitale a favore delle strutture ricettive nonché rifinanziamento degli articoli 2 e 3 e modifica degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, della lettera e) dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e della lettera a) dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI RATEATI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 1.

Al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive regionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi rateati in conto capitale a favore del recupero, della costruzione, dell'adattamento, dell'ammodernamento e dell'ampliamento di edifici da destinarsi o destinati agli usi previsti dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (esercizi alberghieri), e dalla legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 (complessi ricettivi complementari).

I contributi di cui al precedente comma vanno concessi in via prioritaria a sostegno di iniziative da realizzarsi nei territori in cui operano le aziende autonome del turismo della Regione secondo i criteri di priorità stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 2.

Ai sensi della presente legge:

a) per recupero si intende l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, definiti alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) per costruzione si intende l'esecuzione non solo di lavori necessari per erigere un edificio, ma pure di quelli atti ad aggiungere, agli edifici esistenti, corpi di fabbricati, cui possa esser data una delle destinazioni di cui al precedente art. 1;

c) per adattamento si intende l'esecuzione di lavori di trasformazione di un edificio o, in genere, di un immobile che ha od anche al quale — in corso di costruzione o sistemazione — si intendeva dare una destinazione diversa da quella indicata al precedente art. 1;

d) per ammodernamento si intende l'esecuzione di lavori con i quali si modifichi sostanzialmente impianti o pertinenze di un immobile o se ne aggiunga altri al fine di rendere più funzionale od economica l'attività da svolgere utilizzando l'immobile predetto;

e) per ampliamento si intende l'esecuzione di lavori destinati ad aumentare la capacità ricettiva delle strutture citate al precedente art. 1.

Non possono essere finanziati, ai sensi della presente legge, i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, degli edifici esistenti.

Art. 3.

I contributi corrispondono alla somma di dieci quote annuali da determinarsi, ciascuna, nella misura del 9% della spesa ritenuta ammissibile; nella spesa può essere inserito l'onere per l'acquisizione dei diritti reali necessari alla realizzazione dell'opera sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data di presentazione della domanda.

L'entità dei singoli contributi non può eccedere l'importo che viene fissato, per l'anno 1982, in lire 700 milioni e che sarà poi stabilito, di anno in anno solare, con decreto dell'assessore al turismo, tenuto conto principalmente delle variazioni dell'indice del costo vita e del costo per le costruzioni edili.

I contributi vengono incrementati del 5% per operazioni di recupero e trasformazione di edifici esistenti da destinarsi agli usi previsti dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (esercizi alberghieri) e dalla legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 (complessi ricettivi complementari).

Art. 4.

Le domande di assegnazione dei contributi previsti dal precedente art. 1 vanno presentate alla direzione regionale del turismo (servizio del turismo e dell'industria alberghiera).

Il richiedente l'intervento finanziario deve allegare alla domanda, redatta su carta legale:

a) gli atti da cui risulti che ha ottenuto dalle competenti autorità le prescritte autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori sui quali viene chiesto il contributo;

b) gli elaborati grafici, ai quali fanno riferimento le singole concessioni o autorizzazioni afferenti all'esecuzione citata alla precedente lettera *a*);

c) il computo metrico estimativo o altro equipollente preventivo di spesa;

d) la relazione illustrativa delle iniziative nonché delle caratteristiche dei lavori e dell'edificio o, in genere, dell'immobile in cui o su cui i lavori predetti vanno eseguiti ovvero dell'immobile che si intende costruire o adattare.

Della documentazione di cui al precedente comma, vanno presentati l'originale o la copia autenticata, regolarizzata agli effetti dell'imposta sul bollo, ed altre due copie ad uso amministrativo.

Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda del contributo predetto.

Al 1° gennaio di ciascun anno decadono le domande presentate sino al 30 settembre dell'anno precedente e non accolte.

Art. 5.

Con la comunicazione di cui al penultimo comma del precedente art. 4 viene indicato il periodo di tempo concesso sia per portare a compimento l'iniziativa sia per la presentazione di documenti che — oltre a quelli citati al precedente art. 4 — risultino eventualmente necessari per disporre la formale concessione del contributo.

La giunta regionale stabilisce i criteri generali per la fissazione dei termini citati al precedente comma e per l'accoglimento di eventuali richieste di proroga ai termini stessi.

Art. 6.

L'erogazione della prima quota di contributo può essere disposta contestualmente alla concessione del contributo stesso, mentre la seconda quota va erogata, su richiesta dell'interessato, ad avvenuto inizio dei lavori.

L'erogazione delle quote annuali successive ha luogo, sulla base degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo debitamente approvato, fermo restando — quando trattasi di opere eseguite da enti pubblici — il disposto del terzo alinea dell'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 7.

La destinazione dell'immobile, oggetto del contributo regionale, indicata nel decreto di concessione del contributo predetto, va mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni, con decorrenza dalla data del citato decreto.

L'obbligo del mantenimento della destinazione va pubblicizzato, a cura e spese del beneficiario, allorquando siano stati sovvenzionati lavori per i fini di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 ed il relativo contributo sia superiore al 50% del limite indicato al secondo comma del precedente art. 3.

La giunta regionale, su preventiva richiesta del beneficiario, può consentire che sia dichiarato decaduto l'obbligo stabilito col precedente primo comma qualora sussistano particolari e specifiche condizioni che non permettano il mantenimento della prescritta destinazione dell'immobile. In tali casi la giunta regionale stabilisce, qualora risultino pagate quote di contributo in misura eccedente rispetto al periodo di effettivo mantenimento della destinazione del bene, l'entità dell'importo dovuto a rimborso dal beneficiario.

Nel caso in cui l'immobile mantenga, seppure con la modifica della destinazione prevista dal decreto di concessione, una destinazione rientrante tra quelle di cui al primo comma del precedente art. 1, la giunta regionale può consentire l'erogazione delle restanti quote di contributo.

Art. 8.

Il trasferimento, per atto tra vivi, della proprietà dell'edificio assoggettato al vincolo di cui al primo comma del precedente art. 7 senza il consenso della Regione comporta la cessazione del versamento delle restanti quote di contributo nonché l'obbligo del rimborso di quelle eventualmente erogate in data successiva al trasferimento di proprietà.

Art. 9.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi previsti da leggi regionali per la medesima iniziativa economica salvo quelli erogati a seguito degli eventi sismici del 1976 con le leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche, nel qual caso la cumulabilità è ammessa fino al limite della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 10.

Possono essere accolte sino al 31 dicembre 1982 domande di contributo con le quali vengano sostituite quelle prodotte ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, ed accolte dalla giunta regionale o accoglibili ai sensi dell'articolo precedente, ma in relazione alle quali il richiesto mutuo bancario non sia stato erogato.

Nei casi previsti dal precedente comma, la concessione del contributo può esser disposta anche qualora l'opera risulti ultimata prima della presentazione della domanda del predetto contributo.

Titolo II

RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 11.

Per le finalità previste dagli articoli 2, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), e 3, lettera *a*), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.750 milioni, di cui lire 1.850 milioni per l'esercizio 1982 e lire 2.900 milioni per l'esercizio 1983 e precisamente:

a) per le finalità previste dall'art. 2, lettera *a*), la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1983;

b) per le finalità previste dall'art. 2, lettera *c*), la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1982;

c) per le finalità previste dall'art. 2, lettere *d*) ed *e*), la spesa complessiva di lire 4.200 milioni di cui lire 1.600 milioni per l'esercizio 1982 e lire 2.600 milioni per l'esercizio 1983;

d) per le finalità previste dall'art. 3, lettera *a*), la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.

Titolo III

RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1977, N. 51

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Titolo IV

RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 25
DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 49, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 13.

Per le finalità previste dalla lettera *a*) del primo comma e dal secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 14.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'assessore regionale al turismo deposita presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco dei richiedenti ammessi nell'anno precedente ai benefici di cui all'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, con l'indicazione dei relativi importi.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 15.

Il limite d'impegno di lire 700 milioni autorizzato con l'articolo 36 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto a lire 200 milioni a decorrere dall'esercizio 1982.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1999, vengono ridotte a lire 200 milioni.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 sono autorizzati, nell'esercizio 1982, un limite d'impegno di lire 850 milioni e, nell'esercizio 1983, un limite d'impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

esercizio 1982	L. 850	milioni
esercizi dal 1983 al 1991	» 1.200	»
esercizio 1992	» 350	»

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8637 con la denominazione: «Contributi annui costanti per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive nei centri turistici regionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 3.250 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.750 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 43 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 1.500 milioni mediante storno, in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma, di pari importo dal cap. 8619 del medesimo stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

L'onere di lire 300 milioni previsto dalla lettera *a*) del precedente art. 11 fa carico al cap. 8614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

L'onere di lire 150 milioni previsto dalla lettera *b*) del precedente art. 11 fa carico al cap. 8611 — istituito, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 — dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'esercizio 1982.

L'onere di lire 4.200 milioni previsto dalla lettera *c*) del precedente art. 11 fa carico al cap. 8616 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.200 milioni, di cui lire 1.600 milioni per l'esercizio 1982 e lire 2.600 milioni per l'esercizio 1983.

L'onere di lire 100 milioni previsto dalla lettera *d*) del precedente art. 11 fa carico al cap. 8618 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.

All'onere complessivo di lire 4.750 milioni si fa fronte come segue:

per lire 3.750 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 44 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 8619 del medesimo stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982.

Art. 17.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8622 con la denominazione: «Contributi per l'acquisto di battipista» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 39 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

Art. 18.

L'onere di lire 100 milioni previsto dal precedente art. 13 fa carico al cap. 8625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 8623 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 8/Rag. del 3 febbraio 1982.

Titolo VI

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 7 E 8
DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 19.

Nel secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, gli ultimi due alinea vengono sostituiti dal seguente:

98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), se attuate da enti pubblici.

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, viene sostituito dal seguente:

la misura dei contributi di cui al precedente comma non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

85% per le opere e iniziative di cui alle lettere *a*) e *c*);

98% per le opere e iniziative di cui alla lettera *a*), se attuate da enti pubblici.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 21.

Le percentuali, nella misura massima prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come risultano modificate dal precedente titolo VI, possono venir applicate — a richiesta degli enti beneficiari — sempreché la relativa domanda risulti presentata prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori necessari a rendere agibile la corrispondente opera finanziata.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 61.

Interventi straordinari a favore dell'edilizia universitaria e di altri enti operanti nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati enti per l'importo complessivo a fianco di ciascuno indicato, al fine di concorrere al potenziamento delle loro strutture edilizie e della loro dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche:

Università degli studi di Trieste . . . . L. 925 milioni

Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine . . . » 725 »

Centro internazionale di scienze meccaniche di Udine . . . . » 450 »

Art. 2.

La spesa ammessa a contributo, oltre alle voci di cui all'art. 1, può comprendere il costo per l'acquisizione delle relative aree, gli oneri relativi all'I.V.A., nonché una quota non superiore all'8% della spesa complessiva per spese generali e di collaudo.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IX - il cap. 8089 con la denominazione: « Interventi straordinari a favore dell'edilizia universitaria e di altri enti operanti nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 900 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap.7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 62.

Norme di interpretazione autentica e di integrazione delle disposizioni regionali recanti provvidenze per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, nel concetto di « Istituzioni » di cui all'art. 3, ultimo comma, art. 6, secondo comma, art. 12, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'art. 5 terzo comma, art. 8, secondo comma, art. 14, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono compresi anche gli enti, gli istituti e le associazioni di carattere privato che in maniera collaterale, rispetto al fine principale, svolgono attività sportiva dilettantistica.

Art. 2.

Il capo I della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è integrato dal seguente articolo:

« Art. 4-*bis*. — Le riunioni delle commissioni consultive per lo sport e per le attività ricreative sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con la presenza di un terzo di essi in seconda convocazione ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 63.

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istituzione di commissioni, comitati od organi collegiali comunque denominati, non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 2.

Ferma restando la disciplina particolare prevista da specifiche norme di legge o regolamentari, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed organi collegiali in genere, previsti per legge o istituiti nelle forme di cui al precedente art. 1, è compensata con un gettone di presenza in misura variabile che va da un minimo di L. 10.000 per seduta ad un massimo di L. 30.000 per seduta.

L'ammontare è stabilito dalla giunta regionale in relazione all'importanza ed alla qualificazione professionale dei lavori.

Art. 3.

Ai componenti esterni di cui al precedente art. 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni,

compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì agli organi collegiali che, per disposizioni di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell'amministrazione regionale per l'espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all'attività istituzionale della Regione.

Art. 5.

Sono abrogate le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39 e 18 dicembre 1981, n. 85.

Quando leggi o regolamenti regionali richiamano le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39 e 18 dicembre 1981, n. 85, la menzione si intende riferita alla presente legge.

Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore, anche agli organi collegiali costituiti prima di tale data.

Art. 6.

Gli oneri previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 (con esclusione di quelli contemplati dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, che gravano sul cap. 1721) fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio dell'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 310 milioni, suddivise in ragione di lire 70 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

All'onere di lire 310 milioni di cui al precedente primo comma si fa fronte come segue:

per lire 70 milioni, relativi all'esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

per lire 240 milioni (120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-84) mediante storno di pari importo dal cap. 1953 del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 64.

Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante « Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La percentuale di contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi e comunità montane, prevista all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, è elevata sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1982

COMELLI

(4545)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **37.**

Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del 5 agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del collegio dei revisori

Presso ciascuna unità sanitaria locale della regione Emilia-Romagna è istituito il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Art. 2.

Composizione e nomina del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui, uno designato dal Ministero del tesoro, uno eletto dal consiglio regionale e uno eletto dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale interessata.

I membri eletti debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune dell'Emilia-Romagna, eleggibili a consiglieri comunali ed essere esperti in materia di contabilità pubblica.

La presidenza del collegio è assunta dal componente eletto dall'assemblea della unità sanitaria locale.

Il collegio dura in carica quanto l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale ed esercita le proprie funzioni fino alla rinnovazione.

I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.

Art. 3.

Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti, o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'unità sanitaria locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'unità sanitaria locale;

i membri del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

i dipendenti dell'unità sanitaria locale;

i fornitori dell'unità sanitaria locale;

gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolge in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una unità sanitaria locale.

Art. 4.

Compiti del collegio dei revisori

Al collegio dei revisori dei conti spetta:

vigilare sulla gestione finanziaria dell'unità sanitaria locale;

esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;

accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

Il collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla giunta regionale e ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 5.

Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione.

Ai componenti il collegio dei revisori spetta unicamente una indennità di carica annuale nella seguente misura: per il presidente pari al 70% e per gli altri membri pari al 60% di quella corrisposta ai componenti il comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale, e spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 agosto 1982

p. *Il presidente*: BERSANI

(4592)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822700)